

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino

Bologna, li 26/10/2020

Agli enti in indirizzo

Circolare n. 26A/2020

Oggetto: Primo commento al DPCM 24.10.2020

Ultimo provvedimento in ordine temporale della legislazione emergenziale il cui testo ufficiale ho provveduto a trasmetterVi ieri, è il **dpcm 24.10.2020**, pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 25-10-2020**.

Il provvedimento entrerà in vigore da oggi fino al 24 novembre prossimo.

Viene confermato che sussiste l'obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi all'aperto con esclusione dei soggetti che stanno "*svolgendo attività sportiva*".

Non è facile definire cosa questo significhi, ricordiamo che il nostro ordinamento non definisce cosa debba intendersi per attività sportiva. Si ritiene comunque che possa ritenersi tale qualsiasi attività fisica svolta in forma anaerobica, quindi come tale difficilmente compatibile con l'utilizzo del dispositivo di protezione.

Viene confermata la possibilità di svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

Questo porta a significare che **determinate discipline sportive che non prevedono il contatto quali il golf, la vela, l'equitazione o l'orientamento nel rispetto dei protocolli stabiliti dalle singole Federazioni potranno continuare ad essere svolti**, anche nell'ambito di competizioni sportive federali o amatoriali.

Ferme, invece, tutte le attività agonistiche, sia professionistiche che dilettantistiche, sia al chiuso che all'aperto, individuali o di squadra, di sport di contatto o meno, ad eccezione di quelle riconosciute di interesse nazionale da parte degli organizzatori (Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate) nazionali o internazionali, svolte a porte chiuse (pertanto viene abrogata

la limitata disponibilità di apertura al pubblico che era stata prevista dal precedente decreto del 18 ottobre scorso) sia in impianti all'aperto che al chiuso. Analogamente per gli stessi atleti e con le stesse modalità **è data la possibilità di svolgere sedute di allenamento.** Sia per le gare che per gli allenamenti il tutto dovrà avvenire nel rigoroso rispetto dei protocolli stabiliti dagli enti organizzatori di riferimento riconosciuti dal Coni.

Sono sospese le attività svolte al chiuso all'interno di palestre, piscine, centri ricreativi. Salva *“la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte **all'aperto** presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI)”*.

Si ritiene che anche la pratica al chiuso di attività come danza, yoga, c.d. attività olistiche poste in essere da associazioni o società sportive dilettantistiche o associazioni culturali debba ritenersi sospesa.

Potranno operare, invece, i personal trainer o i maestri di tennis con rapporto libero professionale e attività svolta all'aperto.

Ne deriva che ogni pratica sportiva o motoria individuale, potrà essere svolta anche in impianti sportivi definiti come tali “purchè all'aperto”. Ne deriva, ad esempio, che sempre nel rispetto dei protocolli federali, discipline come l'atletica leggera potranno essere svolte anche a livello amatoriale e territoriale.

Si ritiene che anche i poligoni delle sezioni di TSN potranno continuare ad operare esclusivamente per le attività degli atleti di interesse nazionale e per il servizio pubblico svolto nei confronti degli obbligati.

Questo purchè non trattasi di sport di contatto, intendendo come tali quelli individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport. Questi, infatti, rimangono sospesi se non di interesse nazionale, anche se svolti all'aperto, sia come allenamenti che come espressioni agonistiche.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di livello nazionale che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute.

Dovranno restare chiusi gli impianti nei comprensori sciistici: questi potranno essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti per manifestazioni di carattere nazionale o internazionale. Potranno essere utilizzati da sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della conferenza Stato – Regioni.

Si ritiene che le attività di servizi alla persona (estetica da parte di centri sportivi) sia consentita solo nel rispetto delle indicazioni regionali e degli appositi protocolli.

Analogamente sono sospesi i servizi dei c.d. centri benessere o termali.

Cordiali saluti

Avv. Guido Martinelli
